



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

PROT. N. 218430 DEL 29/10/2015

ALLA  
CCIAA DI ASTI

UFFICIO DEL REGISTRO  
DELLE IMPRESE

PEC: [segreteria@at.legalmail.camcom.it](mailto:segreteria@at.legalmail.camcom.it)

**Oggetto: Start-up innovative. Requisito oggettivo relativo ai diritti su privativa industriale. Titolarità della licenza d'uso su un brevetto in corso di riconoscimento.**

---

Con nota PEC del 21 ottobre u.s. codesta CCIAA ha posto un quesito in ordine all'interpretazione della normativa in materia di start-up, relativamente alla parte in cui - fra i requisiti alternativi - si prevede che la start-up possa essere *“sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno un privativa industriale relativa ad un invenzione industriale biotecnologica, a un topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore”*.

È stato in particolare evidenziato che “una srl semplificata iscritta nel Registro delle Imprese nel 2015 ed attualmente inattiva intenderebbe richiedere l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up. Poiché la stessa risulta titolare di una licenza d'uso su di un brevetto in attesa di riconoscimento (la società "madre" ha depositato domanda di brevetto ma lo stesso è appunto in attesa di riconoscimento non essendo ancora trascorsi i 18 mesi previsti per la convalida) chiede se tale licenza consenta di assolvere al requisito di cui all'art. 25 del DL 179/2012, comma 2, n. 3”.

Codesta CCIAA richiama i pareri ministeriali del 22/08/2014 alla CCIAA di Verona e del 4/9/2015 ad una Srl richiedente ma, precisa che “nessuno dei due, ad avviso della scrivente, pur essendo entrambi inerenti a fattispecie analoghe, fornisce risposta al quesito prospettato dalla società di cui sopra”.

Con il primo dei due pareri evidenziati da codesta Camera, il Ministero aveva infatti affermato che « Quanto al requisito della privativa industriale di cui al punto 3), infatti, il legislatore dispone che la start up possa essere non soltanto titolare o licenziataria ma anche “depositaria” di tale privativa. Questo significa che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui **la start up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto**, pur non conoscendone ancora l'esito. Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in



attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell'”essere depositaria”, ed in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese»

Con il secondo parere (in tema di PMI innovative), si era ribadito che « L'art. 4 comma 1, lett. e), n. 3, prevede quale requisito oggettivo la “titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa”».

Tuttavia, come ben rileva codesta CCIAA la fattispecie dedotta in quesito, non appare totalmente sovrapponibile a quella di cui ai due pareri citati, in quanto, se la società è licenziataria, di un brevetto in corso di registrazione.

Vengono pertanto in evidenza due elementi espressamente richiamati dall'art. 25, comma 2, n. 3, del DL 179/2012, e cioè l'essere licenziatario e l'essere depositario. Ovviamente i due istituti appaiono coordinati dal fatto che l'iscrivendo brevetto non è di titolarità della società, ma di altra impresa.

A parere dello scrivente sono possibili due interpretazioni della norma recata dall'articolo 25. Una prima interpretazione di natura esclusivamente letterale, in virtù della quale, la contrapposizione delle tre ipotesi “titolare”, “depositario”, “licenziatario” sono legate dalla congiunzione “o”, che crea una specifica alternativa tra le tre fattispecie escludendone la sovrapponibilità

Sembra però preferibile allo scrivente, una interpretazione di natura sistematico-teleologica. La volontà complessiva del legislatore della materia è quella di promuovere l'imprenditorialità innovativa in tutte le sue forme, e consentire lo sviluppo delle migliori idee. Il legislatore consente che anche il depositario ed il licenziatario, in quanto utilizzatori dell'opera dell'ingegno (il primo in proprio, il secondo per titolo derivativo) possano accedere al regime speciale delle start-up (e delle PMI) innovative, coesistendo le altre condizioni.

Conclusivamente si ritiene che la start-up ( e per quanto compatibile le PMI) innovative titolari di licenza d'uso su un'invenzione oggetto di deposito, ma ancora non brevettata, verifichino la condizione di cui all'articolo 25, comma2, lett. h), numero 3 del DL 179/2012.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)